




tax  
news

 **UHY Italy** provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati SpA, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of **UHY Italy**.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81  
00144 Roma  
Tel. +39 06 591.74.69  
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2  
20145 Milano  
Tel. +39 02 480.12.534  
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10  
50132 Firenze  
Tel. +39 055 234.79.02  
Fax +39 055 234.79.09

[www.uhyitaly.com](http://www.uhyitaly.com)  
[info@uhyitaly.com](mailto:info@uhyitaly.com)

A member of **UHY** International, a network of independent accounting and consulting firms.

*We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.*

**Oggetto: Decreto Cura Italia – Chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate sulla proroga di versamenti e altri adempimenti a carattere tributario**

Illustriamo alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8 del 3 aprile 2020, sulle misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, introdotte dal D.L. n. 18/2020 (di seguito il “Decreto”), a seguito dei quesiti posti da contribuenti, associazioni di categoria e professionisti. In particolare, con la presente Taxnews diamo conto delle principali precisazioni fornite in tema di proroga e **sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti tributari**.

**1. Applicazione della proroga al 31 maggio 2020 dei versamenti per specifiche attività “sospese”, nel caso di esercizio di più attività nell’ambito della stessa impresa e per i Gruppi IVA; sospensione elenchi Intrastat**

Con riferimento alla proroga al 31 maggio 2020 dei versamenti per le attività sospese per l’emergenza Covid-19, di cui all’art. 61 del Decreto, è stato chiarito che, qualora un contribuente eserciti più attività nell’ambito della medesima impresa e solo una parte di queste attività rientra nei settori interessati dalla sospensione dell’attività, e, quindi, dalla proroga dei versamenti, **per beneficiare della proroga è necessario che le attività rientranti tra quelle sospese siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate** dalla stessa impresa, intendendosi come **prevalenti** quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità di ricavi o compensi.

Come chiarito dalla medesima Agenzia delle Entrate, la proroga interessa anche i contribuenti che sebbene svolgano un’attività non espressamente riconducibile ai codici **Ateco** interessati dalla sospensione, svolgono nella sostanza un’attività riconducibile a una delle categorie economiche indicate (tale **elenco quindi ha “valore indicativo e non esaustivo”**).

Con riferimento alla proroga in commento, e limitatamente alla proroga dell’IVA in scadenza nel mese di marzo, è stato precisato che anche il **Gruppo IVA** beneficia della sospensione dei versamenti, a condizione che i soggetti appartenenti allo stesso e rientrati nel perimetro della liquidazione IVA di gruppo, esercitino una o più delle attività riconducibili a quelle previste dai commi 2 e 3 dell’art. 61 del Decreto, e l’ammontare dei ricavi ad esse relativi sia cumulativamente prevalente rispetto ai ricavi complessivi di tutte le società del gruppo .

Sono sospesi anche gli invii telematici degli elenchi **Intrastat** in scadenza nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, che dovranno quindi essere inoltrati entro il 30 giugno 2020.

**2. Proroga della tassa sui libri sociali**

La tassa annuale di concessione governativa per i libri sociali in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 (da pagare mediante modello F24 con il codice tributo 7085) è stata prorogata al 20 marzo 2020, rientrando soltanto nella proroga generalizzata di cui all’art. 60 del Decreto.

Unica eccezione riguarda i contribuenti che hanno la sede legale nei primi comuni della “zona rossa” individuati nell’allegato 1, del DPCM del 1° marzo 2020, che potranno effettuare il pagamento della tassa sui libri sociali entro il prossimo 31 maggio 2020.

**3. Effetti della proroga dei versamenti sugli obblighi in materia di ritenute e compensazioni sui salari dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere e dei servizi, di cui art. 4 del D.L. n. 124/2019**

Nella premessa che anche le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie possono chiaramente beneficiare delle misure di sospensione e proroga al 31 maggio 2020 dei versamenti interessati dal Decreto, tra i quali vi sono anche le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, la Circolare in commento ha precisato che, con riferimento ai soli contribuenti per i quali sono sospesi gli obblighi di versamento dei tributi, **sono, conseguentemente sospesi, in capo ai loro committenti, i controlli che i medesimi committenti sono tenuti ad effettuare in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti** ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, di cui alle precedenti Taxnews numeri 1, 4 e 5 del 2020.

Pertanto, nel caso in cui al quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza originaria delle ritenute sospese, a carico dell’impresa appaltatrice o affidataria, queste ultime abbiano maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dell’appalto o

affidamento, il committente non ne deve sospendere il pagamento, poiché, essendo sospeso il versamento delle ritenute sui lavori, non vi è al riguardo alcun inadempimento da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, i controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3, dell’articolo 17-bis, del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento dell’eventuale omesso versamento delle ritenute alle nuove scadenze prorogate, previste dagli articoli 61 e 62 del Decreto, che rinvia la 31 maggio 2020 i versamenti in esso indicati.

Al riguardo, si rammenta che le **imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, come tutte le altre**, in relazione alla **ritenute su lavoro dipendente** in questione, **possono rientrare in tre distinte proroghe**: a) quella che rinvia al 31 maggio 2020 i versamenti specificati in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 e che interessa le imprese che esercitano attività sospese per l’emergenza Covid-19 richiamate nel paragrafo 1 della presente Taxnews (art. 61 del Decreto); b) quella che rinvia al 31 maggio 2020 i versamenti indicati scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo e che interessa le imprese che hanno avuto ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (il 2019 per i contribuenti “solari”), ai sensi dell’art. 62, comma 2, del Decreto; e, infine, c) quella che

interessa i versamenti, scadenti dal 21 febbraio al 31 marzo 2020, a carico dei contribuenti localizzati nei primi 11 comuni “zona rossa”: Vò (in Veneto) e i 10 Comuni della Lombardia, individuati nell’allegato 1, del DPCM del 1° marzo 2020 (di cui all’art. 62, comma 4, del Decreto e alla Taxnews n. 8/2020, paragrafo 1.3).

**4. Proroga della registrazione degli atti in termine fisso, tra cui le locazioni e i comodati con scrittura privata e delle dichiarazioni di successione**

E’ stato precisato che la sospensione degli “adempimenti tributari” diversi dai versamenti (di cui all’art. 62, primo comma, del Decreto), in scadenza nel periodo dal’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, che **slittano quindi al 30 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni, ha portata generale e quindi rientrano nella proroga anche gli **obblighi di registrazione degli atti in termine fisso** (entro un determinato numero di giorni), di cui all’art. 5 del Testo unico dell’imposta di registro. Nella sospensione rientrano anche le **dichiarazioni di successione** (che vanno presentate entro un anno dal decesso del de cuius) che scadono nell’intervallo di tempo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

La sospensione dei termini per la registrazione interessa sia gli atti da registrare in via cartacea (come ad esempio il **comodato registrato con scrittura privata**), che gli atti da registrate telematicamente (come ad esempio i contratti di locazione). Rientrano nella proroga anche gli atti che devono essere registrati dal **Notaio** (con il Modello Unico informatico) o da altri pubblici ufficiali (come gli atti giudiziari).

Secondo l’Agenzia delle Entrate la sospensione del termine per la registrazione **comporta anche il rinvio del termine per il versamento dell’imposta di registro che da essa deriva**. Con riferimento alle locazioni restano invece dovuti i versamenti dovuti per annualità successive alla prima, che quindi non beneficiano di alcuna proroga.

Nulla viene precisato con riferimento agli altri adempimenti successivi alla prima registrazione del contratto di locazione, come la proroga, la risoluzione e la cessione del contratto, sui quali permangono i dubbi. In questi casi, infatti, interpretando rigorosamente l’art. 17 del DPR 131/86 si potrebbe concludere che l’obbligo di versamento sia autonomo dall’obbligo di registrazione, in quanto la norma fissa, in primo luogo, l’obbligo di versamento dell’imposta di registro (entro i 30 giorni dall’evento) e, poi, sancisce anche l’obbligo di comunicazione. Tuttavia, ragioni di coerenza e la ratio dell’art. 62 indurrebbero a poter considerare estendibile la sospensione anche alla comunicazione di tali eventi successivi della vita del contratto.

#### **5. Holding: Comunicazioni Anagrafe tributaria anch’esse prorogate al 30 giugno 2020**

E’ stato confermato il rinvio al 30 giugno 2020 dei termini di inoltro delle comunicazioni mensili all’Archivio dei rapporti finanziari in scadenza nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni:

sono quindi interessate dalla proroga le comunicazioni dei nuovi rapporti per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020. Analoga proroga al 30 giugno 2020 interessa anche la comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti riferita all’anno 2019. La Circolare n. 8/2020 precisa i codici tipologia comunicazione da utilizzare, che sono diversificati in funzione dell’adempimento (comunicazione mensile o saldi annuali) e del tipo di rapporto da comunicare.

#### **6. Chiarimenti in merito all’esonero dall’effettuazione e dal versamento delle ritenute su compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni**

Con riferimento all’agevolazione prevista dall’art. 62, comma 7, del Decreto, consistente nella sospensione dell’effettuazione e del versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di cui all’art. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 (di cui alla Taxnews n. 7/2020), da parte del sostituto d’imposta (limitatamente a quelli percepiti dal 17 marzo al 31 marzo 2020 dai contribuenti localizzati in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente, all’ulteriore condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato), l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

- nella causale della **fattura** va inserita la **dicitura** “*Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020*”. In caso di **fattura elettronica**, nella sezione “*DettagliLinee*” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e,

conseguentemente, non va compilato il blocco “*DatiRitenuta*”;

- **ai fini della determinazione del limite di 400mila euro di ricavi o compensi**, richiesti per accedere all’esonero da ritenute in questione, non si deve tenere conto degli eventuali ulteriori componenti positivi di reddito non risultanti dalle scritture contabili, di cui al comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, eventualmente indicati nelle dichiarazioni fiscali per migliorare il proprio profilo di affidabilità ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

- i percipienti i redditi interessati dall’esonero dalle ritenute IRPEF dovranno effettuare in autonomia il versamento delle ritenute non applicate dal sostituto, tramite modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo che sarà predisposta da una prossima risoluzione ministeriale. Il versamento dovrà essere fatto entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione, oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi.

#### **7. Emissione della fattura e trasmissione telematica dei corrispettivi per le attività per le quali è stata disposta la chiusura: non sono adempimenti sospesi**

Con la Circolare in commento è stato chiarito che l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente **sospesi** e rinviati al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Decreto,



tenuto anche conto che la fattura è un documento destinato alla controparte contrattuale, necessario anche per adempiere a taluni obblighi e agevolazioni previsti dal Decreto stesso ed indispensabile per l'esercizio di alcuni diritti fiscali, come la detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi.

Inoltre, secondo l'Agenzia delle Entrate **la non punibilità di una violazione tributaria** (nel caso l'omessa o tardiva fatturazione) per causa di "forza maggiore", di cui all'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, **non** è automaticamente applicabile per l'emergenza Covid-19, ma potrà trovare applicazione soltanto qualora l'ufficio competente alla **valutazione** degli elementi di forza maggiore ne ravvisi la sussistenza **nel caso concreto**.

Anche per la **trasmissione telematica dei corrispettivi non** è stata **riconosciuta** la **sospensione** dell'adempimento in relazione alle attività chiuse durante l'emergenza Covid-19, poiché in tal caso prevale, come per l'emissione delle fatture, l'esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche a fini fiscali.

Al riguardo, è stato rammentato che qualora l'esercizio commerciale non svolga alcuna attività (perché, ad esempio, chiuso per ordine dell'autorità o per ragioni connesse ad eventi calamitosi o altre ragioni, come chiusura settimanale, domenicale o ferie), non deve essere posta in essere alcuna operazione relativa alla memorizzazione/invio

dei dati, considerato che in questi casi, come indicato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.

#### **8. Chiarimenti sui documenti di trasporto**

Con riferimento al quesito posto all'Agenzia delle Entrate, sulla possibilità di non dover emettere obbligatoriamente il **documento di trasporto** in presenza di relativa fattura elettronica nel periodo di emergenza Covid-19, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la normativa in vigore non ha subito alcuna deroga per effetto del Decreto. In particolare, è stato rammentato che il documento non è più obbligatorio (salvo che, eccezionalmente, per la circolazione di taluni beni, come tabacchi e fiammiferi), ma esso ha una funzione meramente contabile, oltre che di strumento idoneo e utile a superare le presunzioni IVA di cui al D.P.R. n. 441/1997. Quindi, considerato che esso è il documento principale anche se non unico su cui poggia la fatturazione differita e che la fattura immediata può sostituire il documento di trasporto, l'Agenzia delle Entrate conclude affermando che l'alternatività Documento di trasporto/Fattura (elettronica o cartacea che sia), permane quella consentita dalle norme già esistenti e nulla pertanto è stato cambiato dal Decreto a seguito dell'emergenza epidemiologica in corso.

#### **9. Credito d'imposta per negozi e botteghe in misura del 60% del canone di marzo 2020 solo per locatori in regola con il pagamento**

Con riferimento al credito d'imposta del 60 per cento del canone di locazione finanziaria per il mese di marzo 2020 di immobili della categoria catastale C1 (negozi e botteghe), è stato precisato quanto segue:

- il predetto credito d'imposta maturerà soltanto a seguito dell'avvenuto pagamento del canone di locazione;
- sono esclusi dall'agevolazione gli immobili rientranti in altre categorie catastali diverse da C1, anche se aventi destinazione commerciale come, ad esempio, la categoria D8.

Si rammenta al riguardo che, come precisato dalla risoluzione n. 13 del 20 marzo 2020, tale credito può essere utilizzato, a partire dal 25 marzo 2020, esclusivamente in compensazione attraverso modello F24 inoltrato mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo 6914.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:

<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:

[info@uhyitaly.com](mailto:info@uhyitaly.com)